



**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA SERVIZIO DI BONIFICA UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA PALAZZINE: A3/A4 – B2 – B4/C4 – C1 – D0 – D2 – D3 – E1 – MENSA – RECEPTION – SPOGLIATOIO;
SCAMBIATORI / RECUPERATORI: A1 – A3/A4 – B0 – B2 – B4/C4 – C1 – D0 – D2 – D3 – E4 – E1
CIG 7047780B87**

Il Responsabile
della Struttura Semplice Ufficio Tecnico
Ing. Massimo Varalda
(FIRMATO IN ORIGINALE)

ART. 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di bonifica Unità di Trattamento Aria delle palazzine A3/A4 – B2 – B4/C4 - C1 – D0 – D2 – D3 – E1 – UTA Spogliatoio – UTA Mensa – UTA Reception e degli scambiatori/recuperatori delle palazzine: A1 – A3/A4 – B0 – B2 – B4/C4 – C1 – D0 – D2 – D3 – E4 – E1 il tutto ubicato in Torino Via Pio VII, 9.

La sede di Torino dell'Agenzia, per il condizionamento estivo, è dotata di UTA generalmente poste sul lastrico solare delle varie palazzine o nell'interrato dello stesso complesso, la cui realizzazione risale all'anno 2007.

In generale la costruzione di impianti aeraulici che non consentono una facile ed adeguata pulizia delle condotte o della macchina di scambio termico può potenzialmente favorire la diffusione all'interno dei locali di lavoro di diversi agenti microbiologici di origine esterna come muffe o batteri

Le manutenzioni finora eseguite hanno riguardato la sostituzione dei filtri con cadenza annuale e la pulizia mediante aspirazione a secco delle batterie di scambio, fatta salva l'UTA della palazzina B0 già oggetto di intervento di pulizia straordinaria e sanificazione nel corso del 2018 e quelle delle palazzine A1 ed E4 eseguite nel corso del 2019.

Il servizio comprende inoltre la fornitura dei materiali d'uso, della manodopera e di quant'altro necessario per l'attuazione dello stesso.

ART. 2 – DURATA E CONSEGNA

La durata dell'appalto è stabilita in giorni 90 a partire dalla data di consegna degli impianti.

La stipula del contratto sarà effettuata in modalità telematica.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO

Gli importi a base di gara sono i seguenti:

TOTALE OPERE	44.950,00 €
Oneri per la sicurezza 3%	1348,50 €
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	43.601,50 €

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 26.000 o.f.e. e calcolati sulla base del fatto che trattasi di intervento di pulizia , smontaggio e rimontaggio componenti impianti.

Gli importi sono al netto dell'IVA di legge.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme tecniche che regolano la materia oggetto d'appalto, tra cui in particolare:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per gli articoli in vigore;
- il D.M. 37/2008;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- il Codice Civile.

In merito alla gestione dei rifiuti Il Fornitore assume il ruolo di “produttore” di tutti i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione e dovrà, a propria cura e spese:

- adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in genere, i rifiuti pericolosi ed i rifiuti d’imballaggio anche per quanto attiene alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti, e osservare tutte le prescrizioni del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI), per quanto applicabile nonché del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i..
- trasportare i materiali di risulta ed i rifiuti, di proprietà del Fornitore, provenienti dalle attività di pulizia, controllo, verifica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria degli impianti dai siti di produzione alle pubbliche discariche autorizzate, in ottemperanza alla normativa vigente.
- Rendere disponibili, su richiesta del Direttore dell’esecuzione copia della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti.

ART. 5– ATTIVITA’ DEL SERVIZIO

Le operazioni di bonifica straordinaria delle macchine, da eseguire secondo la metodica ACR 2013 standard NADCA, e sono riassumibili in sintesi come segue:

1. smontaggio delle pareti laterali e dei filtri installati;
2. pulizia interna delle macchine in ogni loro parte sia meccanica che manuale;
3. nel caso di parti arrugginite, rimozione manuale della parte ossidata e riverniciatura a spruzzo con vernice zincata;
4. pulizia delle parti interne con prodotti specifici che devono avere: un’azione leggermente alcalina per la disgregazione delle parti di sporco grasso; un’azione detergente e sanificante di tutte le parti;
5. trattamento finale di sanificazione con spray e con prodotto nebulizzante che deve trattare anche i punti non raggiungibili manualmente,
6. rimontaggio della macchina;
7. campionamento e certificazione per la valutazione dei risultati della bonifica:
 - campionamento in almeno due punti all’interno dell’UTA per analisi microbiologiche (i punti da campionare saranno indicati dalla committenza)
 - certificato di analisi sui campionamenti eseguiti rilasciato da laboratorio terzo accreditato ACCREDIA (il rapporto di prova dovrà riguardare almeno: lieviti, muffe, mesofili e legionella)
 - certificazione rilasciata dalla ditta circa la salubrità corredata da report fotografico attestante il prima ed il dopo trattamento ed i certificati di analisi di cui al punto precedente.

Si specifica che tutti i prodotti utilizzati sia per le verniciature che per le pulizie e sanificazioni dovranno essere preventivamente proposti dalla ditta al D.L. che li dovrà formalmente accettare. Parimenti i punti di campionamento dovranno essere indicati dal D.L. i campioni saranno sigillati entro appositi contenitori da campionamento ed il lembo andrà controfirmato dal D.L..

ART. 6 - VARIANTI IN AUMENTO E/O DIMINUZIONE

La stazione appaltante si riserva di introdurre, nei limiti di legge, le opportune varianti rese necessarie esclusivamente per i seguenti motivi:

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste ed imprevedibili;
- per mutate esigenze di servizio e/o di utilizzo degli immobili da parte della stazione appaltante;
- per dismissione di immobili e/o attività.

Quindi, se nel corso dell’esecuzione del presente appalto occorresse un aumento o una diminuzione delle prestazioni, dovute ad una variazione del numero, della consistenza degli immobili e/o delle dotazioni previste nel presente documento, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo contrattuale.

Eventuali varianti (in aumento o in diminuzione) relative alla parte di appalto a corpo sono contabilizzate applicando lo sconto di gara offerto

ART. 7 - PAGAMENTI

Una volta ultimato almeno il 50 % delle operazioni di bonifica e sanificazione si potrà procedere all'emissione della stato d'avanzamento relativo e all'emissione della relativa fattura; al termine delle lavorazioni e dopo aver acquisito le certificazioni analitiche previste il direttore dei lavori autorizzerà l'appaltatore alla fatturazione finale.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione delle seguenti voci:

- il codice CIG
- la descrizione del servizio
- importo
- il codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- la struttura liquidante: Struttura Semplice Ufficio Tecnico

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Dai pagamenti saranno detratte le eventuali penali rilevate.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (Sdl). Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: **UFUD7K**. Con riferimento alle modalità di versamento dell'Iva, tenuto conto della norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 – art.17 ter, D.P.R. 633/72, **prima di emettere la fattura si dovrà contattare l'ufficio contabilità** (dott. Varasano tel. 011/19680455, sig. Pellizzeri tel. 011.19680452), **precisando la tipologia di appalto e di intervento, in relazione alla circolare n. 14/E del 27.03.2015, sull'applicabilità o meno del regime di reverse charge**. Le fatture, intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovranno recare il seguente indirizzo: Arpa Piemonte- Via Pio VII 9, 10135 Torino, e saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo in arrivo), previo DURC positivo.

Arpa Piemonte, come altre Pubbliche Amministrazioni, non sempre è in grado di garantire pagamenti regolari. Al fine di valutare l'opportunità di partecipare alla procedura in oggetto, si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA - Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-dei-pagamenti>.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto alla Ditta aggiudicataria a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

ART. 8 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La stazione appaltante, qualora ricorrano motivi di urgenza, può provvedere alla consegna degli impianti, anche prima della stipula del contratto e comunque dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, la stazione appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intenderà risolto.

ART. 9 – ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Nell'accettare le prestazioni oggetto del presente appalto, resta inteso che l'appaltatore:

- conosce lo stato dei luoghi e degli impianti;
- la sua offerta comprende tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sull'espletamento del servizio, sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- ha i mezzi, l'attrezzatura e la manodopera necessari per procedere all'esecuzione dell'appalto secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

ART. 10 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, deve far pervenire alla stazione appaltante:

- il nominativo di un proprio rappresentante delegato a tenere i rapporti con la stazione appaltante il quale dovrà avere piena conoscenza della documentazione di appalto per la gestione dei relativi servizi;
- il nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti e la specifica mansione.

Ogni eventuale cambiamento deve essere comunicato per iscritto al direttore dell'esecuzione e alla stazione appaltante.

Il personale deve essere professionalmente qualificato in relazione alle caratteristiche del servizio ed operare nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti.

Per ogni lotto e per tutti gli immobili dovrà essere assicurata la reperibilità del personale addetto, anche di notte e nei giorni festivi, il quale dovrà intervenire entro le tempistiche e secondo le modalità specificate agli artt. 5 e 6 del presente documento.

ART. 11- PENALI

Concetto di inadempimento

L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di effettuazione del servizio di cui al rispettivo paragrafo.

È considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini previsti nel presente documento.

Contestazione dell'adempimento

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'appaltatore, debitamente accertato dai competenti uffici stazione appaltante, dovrà essere formalmente contestato.

L'appaltatore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la stazione appaltante potrà dare corso a quanto di seguito riportato.

Penalità

Ferme restando le penalità di cui al documento Condizioni Generali di Contratto, mancato rispetto delle tempistiche stabilite negli ordini di intervento relativi agli interventi extra-canone – 1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

- a) mancato rispetto della data di esecuzione dei lavori come indicato all'art.2 del presente documento – 1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

È sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'appaltatore saranno trattenute dalla stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, la stazione appaltante potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altra ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

L'importo complessivo delle penali per ciascun quadrimestre sarà detratto dai compensi relativi al quadrimestre corrispondente.

ART. 12 - OBBLIGHI ANTINFORTUNISTICI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti. Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla consegna degli impianti, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

L'appaltatore è l'unico responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavoratori e dovrà attuare tutte le precauzioni che lo svolgimento del servizio richiederà.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli impianti.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. La stazione appaltante ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

ART. 13 - TUTELA DEI LAVORATORI

Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 30, c. 5, del D.Lgs 50/2016:

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, proporrà, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

- ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico;

- nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sarà tenuta al rispetto integrale ed all'osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza, in particolare alle disposizioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

L'appaltatore risponde, pertanto, pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo a riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito del servizio.

ART. 15 - SICUREZZA

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni DUVRI. L'appaltatore, è tenuto a fornire, prima della consegna del servizio, l'elenco di tutto il personale tecnico dipendente addetto a ciascuna squadra di lavoro. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al direttore dell'esecuzione e alla stazione appaltante.

I lavoratori dell'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Durante l'esecuzione del servizio, i manutentori dovranno attenersi alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa.

Qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ed uffici Arpa lo rendano necessario, le attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi per l'appaltatore. Fermo restando il programma operativo di cui all'art. 30 del presente documento, la data di effettivo svolgimento delle attività dovrà essere preventivamente concordata con il direttore dell'esecuzione del contratto con congruo anticipo.

ART. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. stesso.

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dalla stazione appaltante per porre fine all'inadempimento, la stazione appaltante stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
- b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- c) in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza;
- d) nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;
- e) in caso di frode o di grave negligenza;
- f) qualora l'appaltatore non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.

La stazione appaltante ha, altresì, diritto nei casi di:

- a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi;
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a/r.

In tali casi, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.Lgs.50/2016.

Qualora l'appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.

Il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente documento.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, secondo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs 50/2016 s.m.i. comma 13, al di fuori di tale ipotesi i pagamenti verranno effettuati dall'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina vigente.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina vigente.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme del presente documento, l'appaltatore ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte della stazione appaltante e dell'appaltatore non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.